

TI_GERICHTE 60.2006.88 vom 23. September 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2006.88

FR: TI_GERICHTE 60.2006.88 du 23 septembre 2006

IT: TI_GERICHTE 60.2006.88 del 23 settembre 2006

Regeste

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. danni materiali. torto morale.

Erwägungen

E. 30

minuti inerenti la stesura dell'istanza di indennità [ritenuto che – nella commisurazione dell'onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell'adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie – come si vedrà – è (molto) parziale], stralciate le prestazioni 17.3.2004 (trasferta/polizia per chiave) e 18.3.2004 (trasferta/foto+sopralluogo), che – non essendo ulteriormente specificate – non si comprendono, e le prestazioni 1.3.2004/8.4.2004/7.7.2005 (fotocopie, esse potendo essere effettuate dal segretariato, i cui onorari sono a carico del datore di lavoro); che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 1'039.60, di cui CHF 30.-- [CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. _____)] inerenti le telefonate, CHF 20.20 (come esposto) inerenti l'istanza di libertà provvisoria 20/23.2.2004 e le osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente (AI 1.5/8.2, spese invero esposte solo con riferimento alle osservazioni), CHF 81.-- (come esposto) inerenti “osservazioni e domanda di disgiunzione” 19/22.11.2004 (AI 8.14), CHF 226.40 (come esposto) inerenti gli scritti, CHF 22.-- (come esposto) inerenti fotocopie, CHF 580.-- inerenti le trasferte (come esposto, stralciate nondimeno due trasferte a _____ e – come in precedenza – le prestazioni 17.3.2004/18.3.2004) e CHF 80.-- inerenti l'istanza di indennità, stralciati CHF 10.-- inerenti “esame sentenza GIAR” di data 27.2.2004 (che non cagiona spese) e CHF 64.-- inerenti “preparato processo e coll. con cl.” di data 30.6.2005 (che non si comprendono); che non viene risarcita l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero (cfr. decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N.P., inc. _____); che a IS 1 va pertanto rifiuto – a titolo di spese legali – l'importo di CHF 9'321.85; che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall'introduzione in data 7.3.2006 della presente istanza; che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè

del *lucrum cessans* e del *damnum emergens* in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422); che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione; che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7); che l'istante postula CHF 6'000.-- (pari allo stipendio di due mesi versato dal primo datore di lavoro dopo la scarcerazione), oltre interessi, per perdita di guadagno: a suo dire, sebbene al momento dell'arresto fosse disoccupata, avrebbe trovato un posto temporaneo quale barista al carnevale di _____; in ogni caso, nel corso della sua carriera professionale nel ramo, in particolare, della ristorazione [nondimeno “ (...) costretta a pause forzate e a cambiamenti di posto di lavoro un po' per motivi di salute (...) e un po' per le esigenze legate al figlio, che richiedeva la presenza a casa della madre durante gli orari serali e i weekend, ciò che non da tutti i gerenti veniva alla lunga accettato ” (istanza 7/8.3.2006, p. 5)] avrebbe sempre e subito ritrovato un posto di lavoro; che quindi – se non fosse intervenuto l'arresto – avrebbe senza dubbio immediatamente trovato un impiego: “ lo dimostra il fatto che essa era in cerca di lavoro da poche settimane e già aveva un impiego temporaneo. Lo dimostra il fatto che essa ha sempre e subito trovato lavoro in passato. Lo dimostra pure il fatto che essa ha ritrovato lavoro immediatamente dopo essere stata scarcerata (...) ” (istanza 7/8.3.2006, p. 5); che il fatto che al momento dell'arresto fosse, a suo dire, in cerca di un lavoro, rispettivamente il fatto che – al termine della carcerazione – abbia trovato un'occupazione non appaiono tuttavia circostanze sufficienti per riconoscere il postulato danno: esse non implicano infatti necessariamente che – senza detenzione – avrebbe trovato lavoro, soprattutto in considerazione della sua situazione personale (in particolare con riferimento alle suddette esigenze legate al figlio); che IS 1 non ha invero dimostrato – documentando, come le incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “ (...) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto ”] – l'esistenza dell'asserito danno, per esempio producendo atti attestanti concrete trattative con un potenziale datore di lavoro; che quindi non può esigere il risarcimento di un nocumento materiale solo dichiarato ma non provato; che di conseguenza nulla le è dovuto a questo titolo; che – con riferimento all'impegno ed alla cura profusi dai suoi genitori al figlio _____ – chiede CHF 25'650.-- (CHF 25.--/ora x 19 ore x 54 giorni), oltre interessi, posto come “ durante i 54 giorni di carcere, la nonna (madre della qui istante) è andata a prendere _____ a scuola, accudendolo dopo scuola, cucinando per lui e ospitandolo presso il proprio domicilio. Ciò ha richiesto una presenza costante soprattutto della nonna, anch'essa professionalmente attiva (...). Nei momenti in cui non poteva essere presente la nonna, era presente il nonno, per 19 ore al giorno, ossia per tutto il tempo durante il quale il bimbo non andava a scuola ” (istanza 7/8.3.2006, p. 7); che il 16.2.2004 – con richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale – il procuratore pubblico ha domandato alle autorità _____ di procedere alla perquisizione dell'abitazione di IS 1 sita in _____, _____ (AI 2.1); che l'autorità rogata ha disposto la suddetta perquisizione, che ha avuto luogo il 20.2.2004 alla presenza, tra gli altri, di _____, indicata – sul verbale – quale “ madre convivente di IS 1 ” (verbale di perquisizione 20.2.2004, p. 1, allegato al rapporto di esecuzione 23.2.2004, AI 2.2); che _____, padre dell'istante, interrogato il 23.2.2004, ha affermato che “ venerdì 20 febbraio 2004, presso la mia abitazione di _____, in via _____, è stata effettuata una perquisizione domiciliare ad opera dei _____ ”

(verbale 23.2.2004, p. 1, allegato al rapporto di esecuzione 23.2.2004, AI 2.2); che pertanto – a prescindere dal fatto che la qui istante abbia asserito che “ sotto il mio appartamento abita mia madre (...) ” (verbale di interrogatorio 14.2.2004, p. 2, allegato al rapporto di arresto 14.2.2004, AI 3.1) – sembrerebbe che essi vivessero con la figlia ed il nipote, del quale si prendevano cura durante le assenze di IS 1 [“(...) quando sono assente, è lei (la madre) che lo cura ” (verbale di interrogatorio 14.2.2004, p. 2, allegato al rapporto di arresto 14.2.2004, AI 3.1)], sia durante il lavoro sia durante i fine settimana trascorsi in compagnia di _____ [non sembrerebbe infatti che _____ la accompagnasse regolarmente a _____ (tanto è vero che il giorno dell’arresto non era con lei)]; che – in queste circostanze – la pretesa appare infondata: il doc. 30 (allegato all’istanza 7/8.3.2006) sembra peraltro attestare unicamente che _____ era attiva professionalmente e non che – nel caso concreto – il suo lavoro le abbia impedito di accudire il nipote, mansione che verosimilmente avrebbe svolto anche se la figlia non fosse stata arrestata il 14.2.2004; che pertanto, come in precedenza, nulla le è dovuto a questo titolo; che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto; che la determinazione dell’ammontare dell’indennità é lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7); che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo; che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446); che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229); che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “ metodo bifasico ” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, *Le tort moral*, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, *Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug*; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5); che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione; che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti); che la Camera d’accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111); che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato; che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica; che al proposito la qui istante postula la somma di CHF

16'200.-- (CHF 300.--/giorno), oltre interessi, per i 54 giorni di detenzione preventiva sofferta; che – come esposto – IS 1 è stata arrestata il 14.2.2004 (AI 1.1) ed è stata scarcerata il 7.4.2004 (AI 4.3); che l'1.7.2005 l'allora giudice della Pretura penale ha dichiarato l'accusata autrice colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, condannandola alla pena di 5 giorni di arresto (da dedursi il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno; che pertanto – in virtù dell'indicazione in merito alla deduzione del carcere preventivo sofferto – si può ritenere che la privazione della libertà dei mesi di febbraio-aprile 2004 concernesse anche il reato per cui è stata condannata; che la detenzione preventiva ingiustamente patita ammonta quindi a 49 giorni, per i quali le viene assegnato l'importo base di CHF 9'800.-- (CHF 200.--/giorno, come da prassi di questa Camera per detenzioni di due/tre mesi); che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustifica un aumento di questa somma; che lo stato di salute dell'istante – vedova, madre di un figlio all'epoca undicenne, incensurata – già precario in virtù della sua _____ sarebbe peggiorato: “ l'incarcerazione e l'impossibilità di ingerire i medicinali hanno di fatto annullato gli effetti della cura che IS 1 stava seguendo ”, considerato parimenti che “ (...) le autorità inquirenti erano a conoscenza della situazione e ciò nonostante hanno permesso dopo soli cinque giorni ai familiari di portare la cura medicamentosa ” (istanza 7/8.3.2006, p. 8 s.); che la qui istante, secondo lo scritto 24.2.2004 della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure al suo legale (AI 8.4), è stata nondimeno regolarmente visitata dai medici e quindi debitamente seguita; che i mezzi di comunicazione hanno invero reso noto l'arresto dei presunti autori del tentato furto presso la _____ di _____: nelle ore immediatamente successive al predetto tentato furto IS 1 è stata tuttavia fermata alla guida della sua autovettura unitamente al pluripregiudicato _____ [di cui conosceva i precedenti penali (verbale di interrogatorio 14.2.2004, p. 1, allegato al rapporto di arresto 14.2.2004, AI 3.1)], allora suo compagno ed ora suo marito, per cui deve assumersi il rischio di un'esposizione accresciuta/amplificata in virtù del suo legame con i fratelli _____ e con _____ in particolare; che fino all'1.3.2004 si è avvalsa della facoltà di non rispondere: questo suo – legittimo – diritto ha inevitabilmente comportato “ (...) il dovere degli inquirenti di accertare, verificare, documentare e contestarmi ogni singolo dettaglio a mio carico, con conseguente dilatazione dei tempi dell'inchiesta ”, come indicatole dal procuratore pubblico nel corso dell'audizione 24.2.2004 (verbale di interrogatorio 24.2.2004, p. 1, AI 4.1); che – tutto ciò considerato – non si giustifica aumentare il suddetto importo base; che le vengono pertanto assegnati CHF 9'800.--, oltre interessi dal 7.4.2004 (ossia dalla data di scarcerazione, come da prassi), importo che tiene conto degli inevitabili disagi legati alla detenzione (in particolare i limitati contatti con la famiglia), della gravità delle (iniziali) ipotesi accusatorie, della durata del procedimento penale e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il citato procedimento era ingiustificato, come avvalorato dalla sentenza 1.7.2005 dell'allora giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio; che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale; che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifiuto l'importo complessivo di CHF 19'121.85, di cui CHF 9'321.85, oltre interessi dal 7.3.2006, per spese di patrocinio e CHF 9'800.--, oltre interessi dal 7.4.2004, per torto morale; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al

giudizio 1.7.2005 dell'allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. _____), rifonderà a IS 1, coniugata _____, _____, _____ / _____, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 19'121.85, oltre interessi del 5% su CHF 9'321.85 dal 7.3.2006 e su CHF 9'800.-- dal 7.4.2004. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.